



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: [clu@lnd.it](mailto:clu@lnd.it)  
[comunicazioniclru@lnd.it](mailto:comunicazioniclru@lnd.it)

NUMERO COMUNICATO 92

DATA COMUNICATO 20/11/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

## Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 1599

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 20 Novembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

## PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **G.S.D CASA DEL DIAVOLO** IN MERITO ALLA GARA CASA DEL DIAVOLO –PADULE 1976 DISPUTATASI A CASA DEL DIAVOLO IL 09.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 87 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 12.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- UNA GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE;
- AMMENDA DI €. 1.200,00;
- INIBIZIONE DIRIGENTE BISTONI DIEGO FINO AL 30.06.2027.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 20.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento offensivo, discriminatorio e sessista posto in essere nei suoi confronti dal Dirigente Bistoni e da alcune persone riconducibili alla Società Casa del Diavolo.

Considerata la notoria fede privilegiata attribuibile al referto arbitrale, i fatti devono ritenersi quindi sostanzialmente confermati, a nulla rilevando che gli Assistenti dell'Arbitro non abbiano a loro volta riportato le suddette circostanze.

Ciò premesso, la sanzione inflitta dal G.S. al Dirigente Bistoni appare congrua e meritevole di integrale conferma atteso il contenuto sicuramente discriminatorio delle espressioni dal medesimo pronunciate all'indirizzo dell'Arbitro.

Per quanto attiene alla società, non risultando precedenti specifici nel corso della corrente Stagione Sportiva, si ritiene che la sanzione dell'ammenda debba essere invece ridotta ad €. 600,00. Infatti, la sanzione di €. 1.200,00 comminata dal G.S. appare eccessiva, atteso che l'art. 28 comma 4 CGS prevede per le società dilettantistiche la sanzione nella misura minima di euro 1.000,00 solo nel caso di ""violazione successiva alla prima"".

Al riguardo deve peraltro essere disatteso quanto sostenuto dalla società reclamante circa la non cumulabilità dell'ammenda con l'obbligo di disputare la gara a porte chiuse nel caso di prima violazione, in quanto il disposto di cui all'art. 28 comma 4 CGS prevede la gara a porte chiuse come sanzione minima, il che non esclude - appunto - l'applicazione cumulativa anche dell'ammenda quale sanzione generale di cui all'art. 8 CGS.

Trattandosi di gara del campionato dilettantistico si ritiene applicabile la sanzione della gara a porte chiuse di cui all'art.8 comma 1 lett. e) del CGS in luogo di quella di cui all'art. 8 comma 1 lett. d) CGS.

Non si ritengono sussistenti le condizioni per la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni di cui all'art. 28 comma 7 CGS invocata dal reclamante.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell'ammenda ad €. 600,00; conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S.**

**Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Claudia Gillosi

Dott. Domenico Oristanio

**\*\*\***

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 20 Novembre 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

## PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. SANGEMINI SPORT** IN MERITO ALLA GARA SANGEMINI SPORT - PIEVESE DISPUTATASI A SANGEMINI IL 26.10.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 77 BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29.10.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- SQUALIFICA CALCIATORE MAZZONI GIACOMO PER QUATTRO GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 20.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Mazzoni Giacomo ha pronunciato frasi offensive nei confronti dell'Arbitro.

Ciò premesso la sanzione inflitta dal G.S. appare pertanto congrua e come tale meritevole di integrale conferma.

**P.Q.M.**

**Respinge il reclamo.**

**Dispone incamerarsi la tassa reclamo.**

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

**\*\*\***

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua riunione del 20 Novembre 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

## PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. ATHLETIC CLUB BASTIA** IN MERITO ALLA GARA VIGOR N.GUALDO BASTARDO – ATHLETIC CLUB BASTIA DISPUTATASI A BASTARDO IL 02.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- INIBIZIONE DIRIGENTE MARINI ROBERTO FINO AL 31.01.2026;
- INIBIZIONE DIRIGENTE NATALINI GIANCARLO FINO AL 31.12.2025;
- SQUALIFICA CALCIATORE PAPARELLI SIMONE PER QUATTRO GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 20.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emerge univocamente il comportamento protestatario posto in essere dai Dirigenti Marini e Natalini; le relative sanzioni inflitte dal G.S. sono congrue e meritevoli di integrale conferma.

Con riferimento al calciatore Paparelli, si ritiene invece congrua la riduzione della sanzione a tre giornate di squalifica, corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 38 CGS.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del reclamo riduce a tre giornate di squalifica la sanzione inflitta alo calciatore Paparelli Simone; conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S.**

**Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

\*\*\*

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua riunione del 20 Novembre 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

## SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL **SIG. COFINI JACOPO** IN MERITO ALLA GARA ATLETICO S. ANGELO – SPORTING MT20 DISPUTATASI A S.ANGELO DI CELLE (PG) IL 02.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 05.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- SQUALIFICA PER QUATTRO GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 20.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Preliminarmente la Corte dichiara l'inammissibilità in quanto il reclamo non è stato preceduto dal relativo preannuncio da parte del reclamante in violazione del disposto di cui all'art.67 CGS. Non può infatti essere preso in considerazione il preannuncio inoltrato dalla società, soggetto diverso dal successivo reclamante.

**P.Q.M.**

**Dichiara inammissibile il reclamo.**

**Dispone incamerarsi la tassa reclamo.**

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

\*\*\*

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 20 Novembre 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

## UNDER 17 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' P.G.S. DON BOSCO A.S.D. IN MERITO ALLA GARA PONTEVECCHIO SRL – DON BOSCO A.S.D. DISPUTATASI A PONTE SAN GIOVANNI IL 26.10.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 77 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29.10.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- SQUALIFICA CALCIATORE CECCARELLI ANDREA FINO AL 30.11.2025.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 20.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara e all'esito dell'audizione dell'Arbitro, il quale ha confermato a questa Corte il contenuto del referto, precisando ulteriormente che ha udito la frase riportata nel referto stesso e pronunciata dal calciatore della Società Don Bosco a non più di 15 metri di distanza ed a lui sicuramente diretta, si evince in maniera inequivoca il comportamento offensivo posto in essere dal calciatore. Alla luce di quanto precede, la sanzione inflitta dal G.S. deve essere integralmente confermata.

**P.Q.M.**

**Respinge il reclamo.**

**Dispone incamerarsi la tassa reclamo.**

### **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

**\*\*\***

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua riunione del 20 Novembre 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

## **ALLIEVI UNDER 17 FOLIGNO**

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. NOCERA UMBRA 2017** IN MERITO ALLA GARA NOCERA UMBRA 2017 – CALCIO PALAZZO DISPUTATASI A NOCERA UMBRA IL 08.11.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.32 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO DEL 13.11.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- SQUALIFICA CALCIATORE LORETI NICHOLAS PER TRE GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 20.11.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Preliminarmente la Corte dichiara l'inammissibilità in quanto il reclamo non è stato preceduto dal relativo preannuncio da parte del reclamante in violazione del disposto di cui all'art.67 CGS.

**P.Q.M.**

**Dichiara inammissibile il reclamo.**

**Dispone incamerarsi la tassa reclamo.**

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

\*\*\*\*\*

**PUBBLICATO IN PERUGIA IL 20 NOVEMBRE 2025.**

Il Segretario  
Matteo Donato

Il Presidente  
Luigi Repace